





**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ**

Seconda Sottosezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **933/2017** promossa da:

**DAVIDE CHERUBINI** (C.F. **05515711570**), con il patrocinio dell'avv. **[REDACTED]**, N. 18 47100 FORLÌ, elettivamente domiciliato in VIA **[REDACTED]** FORLÌ C/O AVV. **[REDACTED]**

**CRISTIANO LUIGI** (C.F. **01801110100**), con il patrocinio dell'avv. **[REDACTED]**, N. 18 47100 FORLÌ, elettivamente domiciliato in VIA **[REDACTED]** C/O AVV. **[REDACTED]**

**[REDACTED]** (C.F. **[REDACTED]**), con il patrocinio dell'avv. **[REDACTED]** (C.F. **[REDACTED]**) VIA ANTONIO **[REDACTED]** N. 18 47100 FORLÌ, elettivamente domiciliato in VIA **[REDACTED]** 18 FORLÌ C/O AVV. **[REDACTED]**

ATTORI/OPPONENTI

contro

**SOLUTION BANK s.p.a. (già CREDITO DI ROMAGNA S.P.A.)** (C.F. 03374640401), con il patrocinio dell'avv. GAMBERINI ALBERTO e dell'avv. RANDI DEBORA (RNDDBR68R66E730V) VIA A. BACCARINI N. 60 48100 RAVENNA, elettivamente domiciliato in Via Baccarini 60 48100 Ravenna presso il difensore avv. GAMBERINI ALBERTO

CONVENUTO/OPPOSTO

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso all'udienza del 5 giugno 2019 come da rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni.

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione tempestivamente notificato, **[REDACTED]** in qualità di garanti della società **[REDACTED]** s.n.c., proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 45/2017, con il quale il Tribunale di Forlì, su ricorso di Credito di Romagna s.p.a. (di seguito anche solo banca), ingiungeva il pagamento del saldo debitorio del conto corrente ordinario n. 11/01/03445 intestato alla società **[REDACTED]** s.n.c. (di seguito anche solo **[REDACTED]**), nonché del residuo del contratto di mutuo chirografario n.



11/23/00164 per la somma complessiva di euro 42.736,84, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.

Nel merito, parte opponente lamentava la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato sia in merito all'*an* che al *quantum* e con specifico riferimento alle fideiussioni si doleva dell'inefficacia ed invalidità delle stesse per aver la banca concesso credito senza fornire informazioni, nonché per la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti *standard*, che non sono state oggetto di specifica trattativa. Eccepiva altresì l'estinzione delle fideiussioni *ex art.* 1955 c.c., nonché la liberazione degli stessi fideiussori sia ai sensi dell'art. 1956 c.c. che ai sensi dell'art. 1957 c.c..

Per queste ragioni, parte opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, l'accertamento di nulla dovere nei confronti della banca e, in via subordinata, la compensazione di quanto eventualmente dovuto e quanto la banca deve restituire; con vittoria di spese.

Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva Credito di Romagna s.p.a., che contestava e respingeva il contenuto dell'atto di citazione avversario.

Innanzitutto, parte opposta sosteneva di aver legittimamente operato nei rapporti con il cliente e con i fideiussori, affermava la validità delle fideiussioni stipulate, evidenziandone la natura di contratti autonomi di garanzia, e contestava le singole doglianze mosse da parte opponente. Parte opposta rilevava altresì l'assoluta genericità delle contestazioni mosse dall'opponente in merito al preteso anatocismo e alla pretesa usura degli interessi applicati, chiedendo di dichiarare la nullità dell'avversa citazione per indeterminatezza ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c..

Con ordinanza del 31.12.2017, il giudice concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e disponeva instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 *bis*, d. lgs. n. 28/2010.

All'udienza del 26.09.2018, i procuratori delle parti davano atto dell'esito negativo della mediazione e della pendenza di altro giudizio di opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo introdotto dal debitore principale ovvero dalla società [REDACTED] s.n.c.. Il giudice riuniva il fascicolo R.G. n. 942/2017 al presente procedimento e concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..

Parte opponente [REDACTED] contestava le ragioni di credito della banca e si doleva dell'applicazione da parte della stessa di un tasso di interesse pari al 9,87%. Parte opponente evidenziava che il saldo del conto corrente era negativo già dal 31.12.2015 ma che la banca aveva inviato il primo sollecito solo in data 26.10.2016, procedendo solo pochi giorni dopo al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. Parte opponente [REDACTED] proponeva altresì domanda riconvenzionale volta all'accertamento del proprio credito nei confronti della banca per l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, nonché di tassi evidentemente vessatori e, in via subordinata, ne chiedeva la compensazione con l'eventuale somma che sarà tenuta a dover pagare.

Come da decreto del Presidente del Tribunale di Forlì n. 5 del 21.03.2019, la causa veniva assegnata alla scrivente, la quale prendeva servizio a far data dal 5.04.2019.

All'udienza dell'11.04.2019, avendo le parti formulato richiesta di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, il giudice ritenuta la causa matura per la decisione fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 5.06.2019, le parti precisavano le rispettive conclusioni e si svolgeva la contestuale discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c..

\*\*\*

Al fine di una più chiara esposizione delle ragioni sottese alla presente decisione, è opportuno trattare le varie doglianze formulate dalle parti opponenti in distinte sezioni di motivazione.

#### **In merito alla sussistenza del credito**

Innanzitutto occorre, precisare che la somma di euro 42.736,84 oggetto di ingiunzione in sede monitoria deriva dalla sommatoria tra il saldo debitorio del conto corrente ordinario n. 11/01/03445,



intestato alla società [REDACTED] di [REDACTED] s.n.c., e il residuo del contratto di mutuo chirografario n. 11/23/00164.

In atti vi è la prova della debenza del credito, avendo la banca assolto al proprio onere della prova in qualità di attrice sostanziale.

In particolare, infatti, per quanto riguarda il contratto di conto corrente, la stessa ne ha fornito la copia del contratto di apertura, completa anche delle condizioni economiche e firmata dal cliente (doc. n. 2 monitorio), nonché copia degli estratti conto completi dall'apertura avvenuta in data 11.04.2012 fino all'estinzione del medesimo in data 24.10.2016 (cfr. doc. nn. 8, 9 e 10 monitorio)

Parimenti in merito al debito residuo del mutuo chirografario vi è prova in atti (cfr. doc. 4 monitorio). Ciò premesso, le alquanto generiche doglianze di parte opponente Literarumde sono infondate e devono pertanto essere rigettate.

In primo luogo, infatti, parte opponente pare lamentare l'illegittima capitalizzazione degli interessi ad opera della banca, nonché la mancata pattuizione delle commissioni e delle variazioni dei tassi.

Tale argomentazione, peraltro esile e sprovvista di qualsivoglia preciso indice probatorio, non può trovare accoglimento alla luce della documentazione offerta in comunicazione. In particolare, infatti, il contratto di apertura di conto corrente contiene tutte le condizioni economiche di contratto e a pagina 5 del regolamento contrattuale esattamente all'art. 9 prevede *"i rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità"* (cfr. doc. n. 2 monitorio). Parimenti a pag. 7 delle condizioni economiche è testualmente previsto *"periodicità di capitalizzazione: trimestrale D/A"*.

Sul punto si precisa che tali pattuizioni sono pienamente rispettose della disciplina legislativa di capitalizzazione degli interessi all'epoca vigente.

Si ricorda, infatti, che per i contratti stipulati nel periodo dall'1.7.2000 al 31.12.2013, nonché sino all'entrata in vigore della delibera CICR del 3.08.2016, non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima *tout court*, ma è legittima se applicata con la medesima periodicità.

A seguito della modifica legislativa intervenuta d.lgs. n. 342/1999, l'art. 120 T.U.B., comma 2, ha così disposto: *"Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori"*. Il secondo comma dell'art. 2 della citata delibera CICR, a sua volta, ha pertanto disposto che *"nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori"*.

La domanda di parte opponente è infondata e va pertanto rigettata.

Parimenti infondata è la doglianza circa la mancata pattuizione delle condizioni economiche applicate. Si ribadisce, infatti, la completezza delle pattuizioni contenute nel contratto di conto corrente (doc. n. 2 monitorio), che assolve pienamente il requisito di forma scritta *ad substantiam* stabilito a pena di nullità dall'art. 117 T.U.B..

In secondo luogo, in merito alla presunta applicazione di tassi usurari, la doglianza è infondata e va respinta in quanto estremamente generica e sprovvista di prova.

Si rende necessario ricordare che la prevalente giurisprudenza di merito, al cui orientamento questo giudice aderisce, ritiene che le istruzioni della Banca d'Italia abbiano valore vincolante e che non possano adottarsi formule di calcolo differenti da queste ultime per la verifica relativa all'usurarietà dei tassi.

Si precisa, inoltre, che l'opponente si è limitato genericamente a rilevare la vessatorietà dei tassi ed ad indicarne il tasso numerico applicato ovvero il 9,87%, senza indicare gli elementi essenziali per stabilire l'eventuale superamento del tasso soglia di riferimento.

Mancando idonei indici di prova dell'usurarietà dei tassi pattuiti in contratto tra le parti, un'ipotetica consulenza tecnica d'ufficio sarebbe stata totalmente esplorativa e, quindi, inammissibile.







I garanti, odierni opposenti, non forniscono prova della sussistenza di tutti i predetti elementi. Sebbene nel caso di specie, possa dirsi integrato l'elemento dell'aver concesso nuovo credito alla società debitrice principale nella misura in cui la banca in data 27.09.2013 ha concesso un affidamento con relativa apertura di credito in conto corrente per l'importo di euro 25.000,00 (doc. n. 3), nonché ha erogato la somma di euro 30.000,00 a titolo di mutuo chirografario con contratto datato 26.09.2013 (doc. n. 4), non vi è prova che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, ma soprattutto che la banca abbia agito nella consapevolezza di una irreversibile situazione di insolvenza della società.

Non può dirsi, pertanto, sufficiente, affinché vi sia violazione dell'art. 1956 c.c., la mancata comunicazione della banca in caso di conto corrente costantemente a debito, atteso che il debitore potrebbe, per ragioni diverse, essere comunque solvibile.

Inoltre, si osserva come la conoscenza della situazione finanziaria della società da parte quanto meno di [REDACTED] è ricavabile dal fatto che lo stesso sia socio e legale rappresentante della società [REDACTED] di [REDACTED] s.n.c. come documentato in atti e in particolare evidente nell'intestazione dell'atto di citazione in opposizione proposto dalla società debitrice.

Pacifico in giurisprudenza è che in relazione a coloro che presentano un legame stretto con il debitore come ad esempio amministratori, liquidatori, rappresentanti legali e soci, attesa la necessaria conoscenza in capo a questi soggetti dell'andamento dell'attività economica e, quindi, delle condizioni economiche in cui versa il debitore principale in costanza di rapporto debitorio, non rileva alcun onere informativo a carico del creditore ovvero della banca (cfr. Cass. n. n. 2902 del 15.02.2016).

Parimenti sprovvista di qualsiasi substrato probatorio è la doglianza formulata da parte opponente in relazione all'estinzione della fideiussione per il fatto del creditore ai sensi dell'art. 1955 c.c.. In particolare, nel caso di specie, non viene esplicitato quale sia il fatto del creditore che abbia limitato e reso impossibile la surrogazione dei diritti del fideiussore.

Si rileva, infine, come destituita di fondamento sia altresì l'eccezione di vessatorietà delle clausole della fideiussione. Sul punto è sufficiente evidenziare come lo stesso documento riporti la doppia sottoscrizione delle clausole vessatorie come previsto dalla disciplina codicistica.

#### **In merito alle spese di lite**

Le spese di lite del giudizio R.G. n. 933/2017 seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, nei valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, nonché nei valori pressoché minimi per la fase istruttoria che si è limitata all'elaborazione delle memorie istruttorie e per la fase decisionale svoltasi nelle forme semplificate di cui all'art. 281 *sexies* c.p.c..

La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018).

Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla soccombenza delle parti opponenti in relazione ai propri atti di opposizione, come meglio chiarito nei precedenti paragrafi di motivazione.

Quanto alla liquidazione delle spese anche per le difese svolte nell'autonomo giudizio di opposizione instaurato da [REDACTED] s.n.c., successivamente riunito al presente, si precisa che la giurisprudenza è consolidata nell'affermare che *"in tema di compenso spettante al difensore, nell'ipotesi di più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto onorario per ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione"* (cfr. Cass. n. 20147 del 03.09.2013). Nel caso di specie, la riunione è stata disposta all'udienza in cui sono stati concessi di termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. Si ritiene, pertanto, equa la liquidazione delle spese di lite relative al giudizio R.G. n. 942/2017 nei valori leggermente inferiori a quelli medi per le fasi di studio ed introduttiva, in ragione del fatto che le difese svolte sono state sì diverse ma scaturivano dalla stessa vicenda fattuale nell'ambito di opposizioni avverso il medesimo decreto ingiuntivo ottenuto dalla stessa banca Credito di Romagna s.p.a..



Infine, quanto alla richiesta di liquidazione delle spese sostenute da parte opposta in sede di mediazione, si osserva che le stesse non sono state debitamente documentate con fattura, ma che comunque si ritiene sussistente la prova della partecipazione al procedimento di mediazione. Pertanto, si rende opportuno liquidare in via equitativa a suo favore la somma di euro 300,00.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. RIGETTA l'opposizione.
2. CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 45/2017 in ogni sua parte: capitale, interessi quali ivi indicati, spese di lite quali ivi liquidate.
3. LO CONFERMA ESECUTIVO.
4. CONDANNA gli opposenti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite della fase di opposizione, in favore di parte opposta; spese di lite che si aggiungono a quelle già liquidate in sede di decreto ingiuntivo e che si liquidano in: euro 7.000,00 per compensi; spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede; spese specifiche pari ad euro 300,00; infine, IVA e CPA come per di legge.

Forlì, 5 giugno 2019

Il Giudice  
dott.ssa Giorgia Sartoni

